

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.90 del 28 maggio 2015

Oggetto: procedura aperta per la fornitura di un sistema di teletrasmissione e refertazione remota elettrocardiografica a supporto della rete delle emergenze cardiovascolari della Regione Campania. Presa d'atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 02904/2015 e aggiudicazione in favore di Esaote Spa

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti

1

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante “Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti”, con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;

- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: “la So.Re.Sa. costituisce “centrale di committenza” regionale che aggiudica

appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006”;

- che la Regione Campania con l'art. 1 comma 28 della L.R. n. 16 del 07 agosto 2014 ha sostituito il comma 15 dell'art.6 della L.R. n.28 del 24 dicembre 2003 individuando la So.Re.Sa. quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

ATTESO

- che con determinazione n. 109 del 3/04/2014, So.Re.Sa. s.p.a., nella qualità di centrale di committenza regionale, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per la fornitura di un *“Sistema di Teletrasmissione e Refertazione Remota Elettrocardiografica a supporto della Rete delle Emergenze Cardiovascolari della Regione Campania e relative apparecchiature”*, suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006;

- che oggetto del Lotto n. 1 è in particolare la fornitura e gestione del SRRE, comprensivo di componenti software ed hardware e delle apparecchiature e dispositivi medici a completamento del sistema;

- che all'esito delle valutazioni di ordine tecnico ed economico effettuate della commissione giudicatrice e della specifica prova pratica di funzionamento, con determinazione del Direttore Generale n. 266 del 12/09/2014 il lotto *de quo* è stato aggiudicato alla società Esaote s.p.a.;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 6 del 12/01/2015 è stato revocato il provvedimento di aggiudicazione n. 266 del 12/09/2014 per le motivazioni ivi indicate e sono stati posti in essere gli adempimenti consequenziali per l'affidamento del lotto n. 1 alla ditta che segue in graduatoria, il RTI Mortara Instrument Srl/Kell Srl/EBM Srl.

3

PRESO ATTO

- che la società Esaote Spa e la cessionaria Ebit S.r.l hanno presentato ricorso innanzi al TAR Campania recante numero di ruolo 967/15 per l'annullamento della determinazione del Direttore Generale n.6/2015 e revoca del provvedimento di aggiudicazione della gara alla concorrente seconda graduata;

- che con sentenza n. 02904/2015, depositata il 25/05/2015 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di Esaote Spa, annullando gli atti con questo impugnati con obbligo per la stazione appaltante *“di rinnovare il procedimento ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nei confronti della ricorrente principale*

ed in vista della stipulazione del contratto che vedrà come contraenti sia parte cedente che il cessionario, obbligati all'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara in ragione dell'imputabilità delle stesse ai rami d'azienda cui rispettivamente attualmente afferiscono".

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2014,

DETERMINA

1) di prendere atto della sentenza n. 02904/2015 depositata in data 25/05/2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di Esaote Spa, annullando gli atti con questo impugnati;

2) di annullare di conseguenza la determinazione del Direttore Generale n. 6 del 12/01/2015 con la quale veniva disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 266 del 12/09/2014 e venivano disposti gli adempimenti consequenziali per l'affidamento del lotto n. 1 alla ditta che segue in graduatoria;

3) di confermare, pertanto, l'aggiudicazione del lotto n. 1 ad Esaote Spa già disposta con determinazione del Direttore Generale n. 266 del 12/09/2014;

4) di rinnovare il procedimento ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nei confronti della Esaote spa ed in vista della stipulazione del contratto che vedrà come contraenti sia parte cedente che il cessionario obbligati all'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara in ragione dell'imputabilità delle stesse ai rami d'azienda cui rispettivamente attualmente afferiscono;

5) di notificare il presente provvedimento agli operatori economici interessati.

Il presente è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale

Ing. Renato Di Donna

4